All. A)

O.C.D.P.C. n.700 del 8 settembre 2020 (Art.2, comma 3)

LINEE GUIDA PER I SOGGETTI ATTUATORI PER L'ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI ACCESSO ALLE PRIME MISURE ECONOMICHE DI IMMEDIATO SOSTEGNO AL TESSUTO SOCIALE – CONTRIBUTO PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE, ABITUALE E CONTINUATIVA

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le presenti Linee Guida disciplinano i criteri e le modalità cui i Soggetti Attuatori, nominati con Decreti del Commissario Delegato, dovranno attenersi per l'erogazione dei contributi relativi alle prime misure economiche di immediato sostegno per i nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa a seguito degli eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Lazio nel periodo dal 30 ottobre al 30 novembre 2019, di cui alla OCDPC 700 del 08.09.2020.

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con Delibera del 20 maggio 2021 (G.U. n. 132 del 4 giugno 2021), ha stanziato, ai sensi dell'art. 24, comma 2, del d.lgs. 1/2018, le risorse per dare copertura alle prime misure economiche di immediato sostegno ai privati e alle attività produttive della Regione Lazio, per un importo totale pari ad Euro 1.846.001,78. Tale assegnazione è avvenuta senza una ripartizione interna di risorse tra le due categorie di beneficiari (privati ed imprese) ed è pari al 60% del fabbisogno rappresentato dal Commissario Delegato. Il presente documento disciplina le modalità con cui sarà individuata la quota parte da concedere ai privati.

3. Le presenti Linee Guida si applicano alle istanze relative alle richieste di contributo di cui all'art. 25, comma 2, lett. C, presentate dai privati utilizzando il Modello B1 approvato con Decreto B00020 del 26.01.2021, trasmesso a tutti i Comuni del Lazio con nota prot. n. 140 del 28.01.2021 e comunicate dai Comuni al Commissario Delegato per la ricognizione del fabbisogno, nei limiti degli importi provvisori riconosciuti.

4. I contributi non hanno alcuna finalità risarcitoria e pertanto il ripristino dei beni costituisce condizione per l'erogazione dei contributi stessi.

5. Sono in capo ai Soggetti Attuatori prerogative, competenze ed obblighi previsti nella OCDPC n.700/2020 e successive Ordinanze, con particolare riferimento alle deroghe ivi indicate volte a garantire la massima celerità nella conclusione dei procedimenti finalizzati alla erogazione dei contributi in oggetto.

6. I Soggetti Attuatori devono svolgere le attività loro assegnate nel rispetto della vigente normativa comunitaria, statale e regionale, avvalendosi, ove adeguatamente motivato, delle deroghe previste dagli artt. 1, 3 e 4, dell'O.C.D.P.C. n. 700/2020 e successive ordinanze di integrazione e modifica.

2. PRESUPPOSTI PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE, ABITUALE E CONTINUATIVA

1. Il contributo previsto dall'art. 2, comma 3 dell'OCDPC n.700/2020 è riconosciuto nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa, a causa degli eventi emergenziali nel periodo dal 30 ottobre al 30 novembre 2019, nella sua integrità funzionale.
2. Per abitazione principale, abituale e continuativa si intende quella in cui alla data degli eventi calamitosi risultava stabilita la residenza anagrafica e la dimora abituale del nucleo familiare. Il contributo in oggetto è riconosciuto anche qualora sia possibile dimostrare l'effettiva dimora presso l'immobile danneggiato al momento dell'evento calamitoso, previa attestazione degli uffici comunali o esibizione di copia di fatture per utenze attive o quant'altro necessario a dimostrare l'effettiva abituale e continuativa fruizione dell'unità abitativa. Nei casi in cui sussistano fondati dubbi circa l'effettiva dimora abituale nell'abitazione dichiarata inagibile, in cui risulta stabilita la residenza anagrafica alla data degli eventi calamitosi, il Soggetto Attuatore richiede la documentazione comprovante la effettiva dimora (es.: contratti di locazione, comodato o usufrutto, fatture utenze), in assenza della quale la domanda è dichiarata inammissibile e di tale esito il Soggetto Attuatore deve dare comunicazione al soggetto interessato all'indirizzo da questi indicato nella domanda di contributo.
3. Per "integrità funzionale" dell'unità immobiliare si intende che siano garantiti gli standard funzionali minimi di abitabilità ovvero l'idoneità dell'immobile ad accogliere persone nei locali, nel rispetto dell'igiene e della sicurezza.
4. Condizione necessaria per l'accesso al contributo è la sussistenza del nesso di causalità diretto tra i danni subiti e gli eventi meteorologici di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 16 marzo 2020.
5. Sono ammissibili a contributo gli interventi realizzati su edifici residenziali e sulle parti comuni degli stessi finalizzati al ripristino:
   a) degli elementi strutturali;
   b) delle finiture interne ed esterne (intonacatura, tinteggiatura, pavimentazione interna, rivestimenti parietali, controsoffittature, tramezzature e divisori);
   c) dei serramenti interni ed esterni;
   d) degli impianti elettrico, idrico-fognario (comprensivo di sanitari) e di riscaldamento;
   e) degli arredi della cucina (compresi gli elettrodomestici) e della camera da letto;
   f) di ascensori e montascale;
   g) ripristino dei danni ad una o più pertinenze dell'abitazione principale qualora il suo ripristino risulti indispensabile per l'utilizzo dell'immobile (es. locale tecnico);
   h) ripristino di aree e fondi esterni qualora funzionali all'eccesso all'immobile (es. strada di accesso, rimozione di detriti);
6. Costituiscono presupposti per la concessione del contributo in merito alle predette istanze:
   a) Aver presentato l'istanza di accesso al contributo di immediato sostegno al tessuto sociale ex art. 2, comma 3, dell'OCDPC n.700/2020 (limite massimo riconoscibile € 5.000,00) rispondendo all'avviso emesso dall'Amministrazione comunale in attuazione del Decreto Commissariale n. B00020 del 26.01.2021;
   b) L'avvenuta comunicazione delle istanze pervenute da parte dell'Amministrazione comunale al Commissario Delegato per la predisposizione del Piano dei Fabbisogni, come previsto dalle indicazioni operative approvate con Decreto Commissariale n. B00020 del 26.01.2021 e trasmesse ai Soggetti Attuatori con nota prot. n. 140 del 28.01.2021;

c) la conferma, da parte dei richiedenti, della domanda già presentata in sede di fabbisogno, secondo le modalità indicate nel paragrafo 3 delle presenti linee guida.

7. Non possono trovare accoglimento le istanze presentate per fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, non risultano iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione a detto catasto oppure che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di costruzione.

8. Non sono ammissibili al contributo le spese sostenute per le seguenti finalità:

   a) danni a immobili di proprietà di una persona fisica o di una impresa destinati alla data dell'evento calamitoso all'esercizio di una attività economica e produttiva ovvero destinati a tale data all'uso abitativo se la proprietà di tali immobili faccia comunque capo ad una impresa;

   b) danni alle pertinenze qualora il ripristino non risulti indispensabile per l'utilizzo dell'immobile;

   c) danni ad aree e fondi esterni al fabbricato qualora non funzionali all'eccesso all'immobile;

   d) danni ai fabbricati, o loro porzioni, realizzati in tutto o in parte in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abitativi o in difformità agli stessi, salvo che alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge, siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli abitativi;

   e) danni ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, non risultano iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione a detto catasto;

   f) danni ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di costruzione;

   g) danni ai beni mobili registrati.

9. Le spese ammissibili a finanziamento sono comprensive di IVA.

10. Le spese ammissibili a contributo sono comprensive di eventuali adeguamenti obbligatori per legge e prestazioni tecniche comprensive di oneri riflessi

11. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della OCDPC 700/2020, il contributo è concesso nel limite massimo di euro 5.000,00 (cinquemila).

12. Gli interventi in economia sono ammissibili unicamente per quanto concerne l'acquisto dei materiali utilizzati, dimostrato con scontrini parlanti o altra documentazione di spesa quietanzata. È possibile il finanziamento delle prestazioni di tecnici per adeguamenti obbligatori per legge. La voce di costo relativa alla manodopera propria utilizzata negli interventi di ripristino non è ammissibile a contributo.

13. Per le prestazioni tecniche relative agli interventi di ripristino strutturale e funzionale dell'immobile (progettazione, direzione lavori, etc.) la relativa spesa, comprensiva degli oneri riflessi (cassa previdenziale e IVA) è ammissibile a contributo nel limite del 10% dell'importo, al netto dell'aliquota IVA di legge, dei lavori di ripristino dei danni relativi e ammissibili a contributo, fermo restando il massimale di cui al precedente punto 11.

3. CONFERMA DELLA DOMANDA PRESENTATA IN SEDE DI FABBISOGNO

1. I Soggetti Attuatori notificano ai nuclei familiari presenti nell'elenco degli ammessi al contributo, la relativa ammissione, richiedendo di confermare l'istanza, entro e non oltre 30

giorni dall'avvenuta notifica, con la modulistica allegata alle presenti linee guida e secondo le modalità indicate da ciascun Soggetto Attuatore (indirizzo pec a cui inviare la richiesta, uffici competenti, ecc.).

2. L'istanza di accesso al contributo presentata in sede di fabbisogno, utilizzando i modelli forniti dal Commissario Delegato con Decreto n. B00020 del 26.01.2021, deve essere confermata, tramite il modello A1 dal proprietario oppure da uno dei comproprietari dell'immobile appositamente delegato dagli altri comproprietari (modello A2). La domanda può altresì essere stata presentata dal titolare di un diritto reale o personale di godimento; in tal caso deve essere presente la dichiarazione del proprietario dell'immobile di rinuncia al contributo (modello A3). Qualora la domanda sia stata presentata da uno dei comproprietari in assenza di delega (modello A2) o in assenza di rinuncia del proprietario (modello A3), il Soggetto Attuatore provvede alla acquisizione delle stesse.

   In assenza della delega, il contributo è riconosciuto al solo comproprietario che ha presentato la domanda limitatamente all'importo ammesso a contributo e comprovato da documentazione di spesa a lui intestata, con esclusione, pertanto, della spesa eventualmente documentata con fatture intestate ai comproprietari che non hanno conferito la delega.

3. Se i danni risultano a carico delle parti comuni condominiali, la domanda deve essere stata presentata dall'amministratore condominiale se presente o, in caso contrario, da un rappresentante delegato dagli altri soggetti aventi titolo. In tale ultimo caso, è obbligatorio allegare alla domanda la delega dei condomini ed un loro documento di riconoscimento in corso di validità (modulo A4). Inoltre, l'amministratore di condominio può essere delegato dai condomini alla presentazione della domanda di finanziamento per i danni alle rispettive proprietà. Anche in tale caso, è necessario allegare alla domanda la delega dei condomini ed un loro documento di riconoscimento in corso di validità (modulo A4).

   In caso di domanda presentata dall'Amministratore di condominio per le parti comuni, deve essere presentato il verbale dell'assemblea condominiale; la domanda sarà presa in considerazione nei limiti di quanto risulti deliberato dall'assemblea.

4. Per ogni nucleo familiare è ammessa una sola domanda di accesso al contributo.

4. INDENNIZZI ASSICURATIVI E CONTRIBUTI DA ALTRO ENTE PUBBLICO

1. In presenza di indennizzi assicurativi o altre tipologie di contributo corrisposti o da corrispondersi per le finalità di cui all'articolo 2, comma 3, della OCDPC 700/2020, può essere riconosciuto il contributo per la parte non rientrante nel predetto indennizzo, fino alla concorrenza del massimo del danno ammissibile a contributo, come precedentemente indicato.

   In tal caso, il Soggetto Attuatore dovrà acquisire dai richiedenti il contributo in oggetto copia della documentazione attestante l'indennizzo o il contributo deliberato e non ancora percepito o della quietanza liberatoria relativa all'indennizzo assicurativo già percepito unitamente alla perizia redatta dalla Compagnia di assicurazioni e/o idonea documentazione attestante importo e titolo in base al quale è stato già corrisposto il contributo da parte di altro ente pubblico.

   Nel caso il richiedente sia persona diversa dal proprietario, il Soggetto Attuatore provvederà ad acquisire una dichiarazione in cui il proprietario attesta la presenza o meno di indennizzi assicurativi e/o contributi incassati o da incassare sul medesimo immobile e in relazione agli eventi meteo del periodo dal 30 ottobre al 30 novembre 2019.

   Tale indennizzo concorre a determinare l'importo ammissibile a finanziamento.

2. Il mancato rispetto di quanto previsto al presente articolo comporta la decadenza dal contributo.

5. ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE DI CONTRIBUTO

1. L'istruttoria è finalizzata ad accertare l'ammissibilità della domanda, la presenza dei requisiti previsti dal bando, la completezza e la regolarità della documentazione presentata ed a determinare i danni effettivamente riconoscibili a contributo nei limiti massimi concedibili.
2. Verranno esaminate esclusivamente le domande di conferma pervenute entro il termine di 30 giorni dall'avvenuta notifica, da parte del Soggetto Attuatore, dell'ammissione al contributo. La domanda di conferma del contributo trasmessa fuori termine è irricevibile.
3. Il Soggetto Attuatore completa la fase istruttoria del procedimento **entro 45 giorni** dalla data di notifica del Decreto del Commissario Delegato che lo nomina o comunque dalla notifica del Decreto del Commissario Delegato con cui vengono approvate le presenti Linee Guida, verificando che il richiedente abbia prodotto le dichiarazioni secondo le modalità previste dai modelli allegati.
4. Fermo restando il rispetto del **termine di 45 giorni** di cui al precedente punto 2, il Soggetto Attuatore, ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, ne dà formale comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di **10 giorni** per provvedere alla regolarizzazione od integrazione della stessa. Il procedimento è archiviato d'ufficio qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione od integrazione decorra inutilmente. I termini di cui alla legge 241/90 possono essere derogati ai sensi dell'art 3 dell'OCDPC n. 700/2020.
5. Fermo restando il rispetto del **termine di 45 giorni** di cui al precedente punto 2, il Soggetto Attuatore prima della formale adozione del provvedimento negativo dovuto all'insussistenza dei requisiti, ai sensi del presente bando, comunica tempestivamente ai soggetti interessati i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990. I termini di cui alla legge 241/90 possono essere derogati ai sensi dell'art 3 dell'OCDPC n. 700/2020.
6. In tutti i casi in cui sussistano fondati dubbi circa la veridicità delle dichiarazioni rese in domanda, il Soggetto Attuatore procede tramite gli enti competenti ad accertare la sussistenza dei requisiti dichiarati.
7. Il Soggetto Attuatore, decorso il termine del precedente punto 2, approva con proprio provvedimento l'elenco degli ammessi e degli esclusi al contributo in oggetto, dandone comunicazione **entro 5 giorni** al Commissario Delegato.

6. PROCEDURE DI VERIFICA DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO

1. Preliminarmente alla liquidazione del contributo riconosciuto, i Soggetti Attuatori effettueranno le opportune verifiche, documentali ed in loco, in merito alla sussistenza dei requisiti richiesti in capo ai beneficiari ed al rispetto degli obblighi previsti dall'avviso.
2. Il Soggetto Attuatore procede al controllo a campione nella misura non inferiore al 10% delle domande ammissibili ai presenti contributi, tramite estrazione a sorteggio, per verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto notorio rese

dagli interessati, nonché accertare l'effettiva esecuzione dei lavori di ripristino e la corrispondenza di questi ultimi alla documentazione presentata. Qualora il numero degli ammessi al contributo sia inferiore a 20, i Soggetti Attuatori dovranno procedere comunque ad almeno due controlli a campione, con le modalità sopra riportate. I documenti attestanti i controlli effettuati (materiale fotografico e verbale di sopralluogo firmato dal responsabile del procedimento o suo delegato) dovranno essere tramessi al Commissario delegato.

3. In fase di verifica, qualora sussistano fondati dubbi o venga accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese in domanda, il Soggetto Attuatore procede tramite gli enti competenti a verificare la sussistenza dei requisiti dichiarati. Nei casi in cui vengano accertate dichiarazioni mendaci o non veritiere, il Soggetto Attuatore porrà in essere gli adempimenti conseguenti.
4. In caso di accertata insussistenza dei requisiti o di mancato rispetto degli obblighi previsti in capo ai beneficiari, il Soggetto Attuatore provvede a comunicare agli interessati la decadenza dal contributo, con Pec oppure raccomandata a./r. all'indirizzo di residenza indicato nell'istanza.
5. Il Soggetto Attuatore provvede a dare comunicazione al Commissario Delegato del provvedimento di decadenza di cui sopra.

7. PROCEDURE DI CONTROLLO DA PARTE DEL COMMISSARIO DELEGATO

1. La Struttura di supporto al Commissario Delegato si riserva di effettuare specifici controlli e/o richieste in merito alle procedure adottate dai Soggetti Attuatori, relative alle richieste di contributo di cui alle presenti linee guida.
2. Ove, in sede di verifica, venissero accertate delle irregolarità, queste verranno segnalate dal Commissario Delegato al Soggetto Attuatore al fine di ulteriori verifiche ed approfondimenti, per la successiva loro rettifica e/o rimozione da parte del Soggetto Attuatore con apposito provvedimento.

8. LIQUIDAZIONE E RENDICONTAZIONE DEGLI INTERVENTI

1. Il Soggetto Attuatore procederà alla erogazione del contributo riconosciuto soltanto a seguito di presentazione da parte del beneficiario della documentazione in originale giustificativa della spesa sostenuta (fatture per lavori, forniture e servizi, scontrini fiscali parlanti, altra documentazione fiscalmente valida) **recante data successiva all'evento calamitoso**, debitamente quietanzata (dicitura PAGATO con timbro e firma della ditta) e tracciata secondo la normativa vigente, nonché eventuale documentazione amministrativa-tecnico-contabile, quali autorizzazioni, permessi, smaltimento materiali di risulta, smaltimento rifiuti elettrici ed elettronici - RAEE, ecc.

   In caso di fattura elettronica, le modalità di rendicontazione delle spese saranno le seguenti:

   - le fatture emesse in data anteriore alla notifica al beneficiario del provvedimento di ammissione al contributo in oggetto, qualora il pagamento sia stato effettuato con modalità non tracciabili e nei limiti degli importi ammessi dalla normativa vigente, dovranno essere prodotte con dicitura "PAGATO" e con timbro e firma in originale della ditta. Qualora, invece, i pagamenti siano avvenuti con modalità tracciabili (bonifici, carte di credito, etc), dovranno essere prodotte le ricevute degli stessi. Il

beneficiario del contributo dovrà sottoscrivere una dichiarazione che attesti che, per le fatture prodotte, non sono stati richiesti altri finanziamenti pubblici. Sarà cura dei Soggetti Attuatori effettuare le dovute verifiche in merito, ai sensi della normativa vigente.

- le fatture emesse in data successiva alla notifica al beneficiario del provvedimento di ammissione al contributo in oggetto, dovranno riportare nel campo dedicato alla causale o alla descrizione della operazione oggetto della fattura la seguente dicitura "*OCDPC 700/2020 - spesa a valere sul contributo ai sensi dell'art. 2 comma 3";*

2. Le fatture e gli altri documenti giustificativi della spesa devono essere intestati alternativamente a:

   a) il beneficiario del contributo;
   b) ad un componente del nucleo familiare del beneficiario del contributo;
   c) all'amministratore o al condomino delegato da altri condomini nel caso in cui la domanda abbia per oggetto il ripristino di parti comuni di edifici residenziali.

3. In caso di comproprietà e di spese <u>già sostenute</u>, il richiedente che ha presentato domanda in nome e per conto degli altri proprietari, è tenuto a presentare, ai fini dell'erogazione, apposita delega all'incasso del contributo rilasciata dagli altri proprietari, già prevista nel Modello A.3.

4. La documentazione probatoria del pagamento delle spese effettuate da parte degli ammessi al contributo è la seguente:

   - In caso di bonifico: nella disposizione di bonifico devono essere ben visibili i dati dell'intestatario del conto corrente; nella causale devono essere riportati in modo chiaro gli estremi (numero, data di emissione, oggetto) della fattura che viene pagata;
   - In caso di bonifico home banking: dovrà essere prodotta una stampa dell'operazione da cui risultino la data e il numero della transazione eseguita, oltre a quanto richiesto sopra per il bonifico;
   - In caso di RI.BA.: dovrà essere prodotta la ricevuta bancaria in cui siano visibili l'intestatario del conto corrente, la causale dell'operazione con riferimento alla fattura pagata;
   - In caso di R.I.D.: dovrà essere prodotto l'estratto conto bancario da cui risultino visibili l'intestatario del conto corrente, la causale dell'operazione con indicati gli estremi della fattura pagata, il numero identificativo dell'operazione (C.R.O. o T.R.N.).

5. Qualora in sede di presentazione della domanda siano stati presentati solo preventivi di spesa, i beneficiari dovranno ultimare gli interventi oggetto del finanziamento **entro il termine di sei mesi** a decorrere dalla notifica della concessione del contributo.

6. **Entro e non oltre 30 giorni** dal termine di ultimazione degli interventi ammessi a contributo, riportato nel precedente punto, i beneficiari dovranno consegnare la documentazione relativa alla rendicontazione delle spese sostenute. Qualora gli interventi siano già conclusi alla data di comunicazione di ammissione al contributo, il termine di 30 giorni decorre dalla notifica della concessione dello stesso.

7. Il contributo liquidabile non può essere superiore al contributo concesso.

8. Qualora il conteggio di tutte le voci di spesa per interventi ammissibili superi l'importo concesso, sarà facoltà del beneficiario individuare, tra gli interventi ammissibili contenuti nella propria istanza, quali potranno essere finanziati con il contributo percepito.

9. Qualora la spesa documentata dal beneficiario sia inferiore all'importo richiesto, il contributo è erogato nella misura della spesa ammissibile documentata.

10. Il contributo concesso, alla luce dei fondi assegnati al Commissario Delegato pari al 60% del fabbisogno comunicato, sarà pari al 60% delle spese sostenute e dimostrate, nel limite del contributo riconosciuto. La restante quota di contributo, sino al limite massimo complessivo riconoscibile comunicato in sede di fabbisogno, e comunque non superiore ad € 20.000,00 sarà erogata, al termine della procedura, sulla base delle eventuali economie accertate.
11. Per l'erogazione degli importi dovuti a ristoro degli interventi, i Soggetti Attuatori dovranno predisporre tutti gli atti necessari per la rendicontazione, e approvare, con specifico provvedimento, il rendiconto relativo a ciascun intervento concluso per il quale si richiede l'erogazione.
12. Il provvedimento del Soggetto Attuatore, di approvazione dei rendiconti, dovrà dare atto dell'accoglibilità dell'istanza ed in particolare della completezza e della regolarità della documentazione, del possesso dei requisiti del richiedente, del nesso di causalità dei danni subiti con l'evento calamitoso in oggetto e della congruità della spesa sostenuta.
13. Il Commissario Delegato provvederà a fornire ai Soggetti Attuatori la modulistica da utilizzare per le finalità di cui sopra.
14. Tutta la documentazione amministrativa-tecnico-contabile a corredo dei rendiconti deve essere acquisita dal Soggetto Attuatore in originale. Tutti i giustificativi di spesa devono riportare la seguente dicitura, attestante l'imputabilità della spesa: *"OCDPC 700/2020 - spesa a valere sul contributo ai sensi dell'art. 2 comma 3"*, con timbro e visto del Soggetto Attuatore.
15. Il Soggetto Attuatore provvederà a trasmettere al Commissario Delegato il provvedimento di approvazione della rendicontazione assunto unitamente a tutta la documentazione a corredo della domanda di contributo, comprensiva anche dei giustificativi di spesa e della documentazione tecnico-amministrativa, al seguente indirizzo PEC emergenzanovembre2019@regione.lazio.legalmail.it, accompagnata da attestazione di conformità della documentazione agli originali conservati presso la propria Amministrazione, sottoscritta con firma digitale dal medesimo Soggetto Attuatore. In alternativa, la documentazione può essere presentata in originale, esclusivamente a mezzo raccomandata A.R. o consegnata a mano al seguente indirizzo:

    Regione Lazio - Agenzia Regionale di Protezione Civile

    Ufficio del Commissario Delegato OCDPC n. 700/2020

    Via R.R. Garibaldi, 7 - 00145 Roma.
16. A seguito della acquisizione della suddetta documentazione, il Commissario Delegato provvederà a mettere a disposizione dei Soggetti Attuatori l'importo riconosciuto, per la successiva erogazione ai beneficiari.
17. I Soggetti Attuatori, **entro 30 giorni** dalle liquidazioni in favore dei beneficiari, dovranno trasmettere i mandati quietanzati al Commissario Delegato.
18. Gli interventi sopraindicati sono finanziati con le risorse di cui alla Contabilità Speciale n. 6244 e soggiacciono all'obbligo di rendicontazione, come specificato all'art. 27, comma 4 del D.Lgs n. 1/2018.

9. RIMODULAZIONE DEL PIANO

1. A conclusione delle attività di rendicontazione dei Soggetti Attuatori e a seguito della verifica della presenza di eventuali economie in merito ai fondi loro assegnati, le somme eventualmente risultanti rimarranno a disposizione del Commissario Delegato sulla Contabilità Speciale dedicata.
2. Il Soggetto Attuatore non potrà sostituire o rimodulare a favore di altri soggetti gli interventi individuati e finanziati nel *Piano*, ancorché causalmente connessi agli eventi emergenziali in argomento e già segnalati al Commissario Delegato.

10. DECADENZA E REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. I Soggetti Attuatori, qualora sia accertata la mancata osservanza di quanto previsto nelle presenti linee guida in ordine alla documentazione prodotta, alla valutazione del danno subito ed altre motivazioni ostative alla concessione del contributo, procederanno alla revoca del contributo riconosciuto.
2. I Soggetti Attuatori procederanno alla revoca del contributo, con conseguente obbligo di restituzione, anche qualora i soggetti beneficiari siano venuti meno anche ad uno solo degli obblighi assunti con la domanda di conferma del contributo.
3. Oltre ai casi espressamente previsti nelle presenti linee guida, è motivo di decadenza dal contributo l'accertamento in capo ai richiedenti di false dichiarazioni, attestazioni o certificazioni su elementi rilevanti ai fini della concessione del contributo. La decadenza comporta la revoca del contributo e la sua immediata restituzione.
4. È altresì causa di decadenza l'alienazione a terzi dell'unità immobiliare danneggiata, effettuata prima della concessione del contributo, se il richiedente deve ancora effettuare gli interventi. Il richiedente cessionario potrà godere del contributo nei limiti della quota parte di spesa sostenuta prima dell'alienazione dell'immobile o prima della cessione del diritto reale di godimento sull'immobile.
5. L'alienazione a terzi dell'unità immobiliare danneggiata effettuata tra la data della concessione del contributo e prima della scadenza di presentazione della documentazione di rendicontazione, costituisce causa di decadenza dal contributo nel caso in cui il beneficiario non abbia completato, alla data del rogito, gli interventi oggetto di contributo e non abbia trasmesso al Comune competente la documentazione di spesa, attestante l'avvenuto ripristino dei beni.
6. In caso di decesso del richiedente o del beneficiario (dopo il provvedimento di concessione), gli eredi sono ammessi a subentrare nel contributo, a condizione che provvedano al ripristino dei beni danneggiati, secondo le seguenti modalità:

   a) se il decesso del richiedente avviene dopo la richiesta di contribuzione e prima del provvedimento di concessione, gli eredi comunicano tempestivamente al Comune l'avvenuto decesso e il contributo, in caso di esito positivo dell'istruttoria, viene trasferito in capo agli eredi con il decreto di concessione.

   b) se il decesso del beneficiario avviene dopo il provvedimento di concessione, il contributo è trasferito in capo agli eredi senza necessità di presentare una nuova domanda di concessione.

Gli eredi sono comunque tenuti a certificare quanto indicato al comma 3, mediante autocertificazione.

7. Nei casi di revoca dal contributo, i Soggetti Attuatori dovranno attivare le necessarie procedure per il recupero delle somme concesse nei confronti dei beneficiari, provvedendo alla immediata comunicazione al Commissario Delegato dei provvedimenti assunti.

11. TUTELA DELLA PRIVACY

1. Titolare del Trattamento è il Direttore della Agenzia Regionale di Protezione Civile, nominato Commissario Delegato per il superamento dell'emergenza dall'Ordinanza Capo Dipartimento della Protezione Civile n.700/2020, con sede in Via Rosa Raimondi Garibaldi 7. – 00145 Roma.
2. Per la raccolta, la gestione, l'istruttoria e la liquidazione delle domande, previo trasferimento dei relativi fondi da parte del Commissario Delegato, i Soggetti Attuatori sono nominati Responsabili del trattamento dei dati personali, e si impegnano a trattare i dati medesimi esclusivamente per l'esecuzione delle operazioni connesse alla presente procedura, e nel rispetto del Reg. UE 679/2016 (GDPR), del D. Lgs. 196/2003 e s.m. e del D. Lgs. 101/2018.

12. OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

1. I Soggetti Attuatori provvederanno a pubblicare, nella sezione "Amministrazione trasparente" dei propri siti web istituzionali, le informazioni riguardanti la concessione dei contributi di cui alle presenti linee guida, nel rispetto della normativa di cui al Decreto Legislativo n. 33/2013 e delle relative Linee guida ANAC.
2. Il Commissario Delegato provvederà ad inserire nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale della Regione Lazio e nella pagina dedicata https://protezionecivile.regione.lazio.it/calamita-emergenze/stati-di-emergenza/emergenza-maltempo-30-ottobre-30-novembre-2019 gli atti relativi alla procedura in oggetto.

13. RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto dalle presenti modalità attuative, si rinvia alle norme di cui all'OCDPC 700/2020 e successive modifiche ed integrazioni ed alla legge 241/90.
2. Eventuali modifiche o integrazioni alle presenti linee guida saranno approvate con Decreto del Commissario Delegato.